Regolamento di gestione della "Comunità Energetica C²M" (Regolamento)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per la gestione della Comunità Energetica.

Art. 2 - Condizioni generali

- 2.1 Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo della Comunità Energetica.
- 2.2 Sono tenuti al rispetto del presente regolamento tutti i soci e gli altri soggetti non soci che intervengano attivamente nella condivisione di energia elettrica.
- 2.3 Il socio fondatore "Comune di Cassano Magnago", qualora non in contrasto con le norme di settore, ha diritto a nominare un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Soggetto referente

- 3.1 Il soggetto referente è il Presidente della Comunità Energetica o altro soggetto cui viene conferito idoneo mandato.
- 3.2 Ogni socio della Comunità Energetica è tenuto a prendere atto dei contenuti del presente Regolamento e ad eseguire ogni atto e azione per la sua attuazione.

Art. 4 - Soggetti partecipanti alla condivisione, modalità di partecipazione, diritti e obblighi

- 4.1 Ai fini della condivisione, i soggetti partecipanti alla condivisione possono essere:
 - a) gli associati fondatori, con le loro utenze, connesse alla rete in qualità:
 - a) di consumatore;
 - b) di produttore, in riferimento ad eventuali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati su edifici comunali;
 - b) gli associati ordinari, con le loro utenze, connesse alla rete in qualità:
 - a) di consumatore;
 - b) di produttore, in riferimento ad eventuali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati su edifici comunali;
- 4.2 I soggetti partecipanti alla condivisione di cui al comma 4.1 devono essere soci della Comunità Energetica ai sensi dello Statuto e per essi si applicano i diritti e gli obblighi di cui allo Statuto tra cui l'apertura e la volontarietà della partecipazione e la libera scelta del fornitore. Ogni Cliente finale (Associato ordinario o fondatore) mantiene i propri diritti e obblighi di cliente finale, in particolare è tenuto alla stipula di un autonomo contratto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica attraverso il punto di connessione alla rete della sua unità di consumo.

Art. 5 - Accesso al servizio GSE

- 5.1 Il referente è tenuto alla gestione dei rapporti amministrativi con il GSE ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della delibera 318/2020/R/eel e connesse regolamentazioni tecniche adottate dal GSE;
- 5.2 Ai fini del precedente comma 5.1, previa decisione del Consiglio Direttivo, che ne approva anche i relativi costi da ripartire tra i soggetti partecipanti, il Referente può adempiere a tale obbligo in prima persona in qualità di servizio erogato nei confronti della Comunità Energetica o mediante un servizio prestato da soggetti terzi.

Art. 6 - Regolazione economica

- 6.1 La Comunità Energetica è il percettore dei proventi derivanti dal servizio di condivisione dell'energia elettrica:
- 6.2 Con cadenza trimestrale, sulla base delle informazioni rese disponibili dal GSE nell'ambito della regolazione del servizio di condivisione dell'energia elettrica, la Comunità Energetica determina in relazione

a ciascun soggetto di cui all'articolo la quantità di energia elettrica immessa e/o prelevata da parte di ciascun soggetto che ha rilevato ai fini della condivisione nel mese di competenza. La somma delle singole quantità di energia elettrica prelevata è assunta essere la base di ripartizione della condivisione dei consumatori. La somma delle singole quantità di energia elettrica prodotta è assunta essere la base di ripartizione della condivisione dei produttori.

- 6.3 I proventi di cui al punto 6.1 vengono destinati nell'ordine:
- 6.3.a) copertura dei costi di gestione operativa della Comunità Energetica secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e che devono prevedere a favore del Referente/Gestore almeno il riconoscimento delle spese vive dimostrate;
- 6.3.b) della somma restante:
 - per l'anno 2024 al finanziamento dei fondi di cui all'art.7 e art.8;
 - per gli anni 2025 e seguenti in base a nuova regolazione economica;

in carenza di nuova regolazione economica si applicano il sistema di riparto vigente

- 6.4 Condizione di salvaguardia per i produttori: è sempre facoltà del Consiglio Direttivo riconoscere fino al 30% della quota dei proventi di cui al punto 6.1 ai produttori anche in deroga al punto 6.3.b).
- 6.5 La prima regolazione economica è effettuata nel trimestre successivo alla prima regolazione economica effettuata dal GSE nei confronti della Comunità Energetica secondo le modalità e condizioni indicate nelle Procedure tecniche del GSE. Le regolazioni economiche successive alla prima avvengono con cadenza mensile fino a concorrenza della capienza dei proventi derivanti dalla regolazione economica effettuata dal GSE e/o altro soggetto nei confronti della Comunità energetica.

Art. 7 - Fondo di contrasto alla povertà energetica

- 7.1 E' istituito un Fondo di contrasto alla povertà energetica, allo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio agli associati in condizioni di particolare fragilità o ristrettezza economica. L'utilizzo del fondo e la sua riservatezza verrà normato con apposito regolamento.
- 7.2 Il fondo di cui sopra è finanziato con:
 - Donazioni spontanee
 - Finanziamenti pubblici e privati
 - Devoluzione da parte degli associati de benefici economici loro spettanti
 - Donazioni spontanee di energia

Art. 8 - Fondo per la promozione e realizzazione di iniziative a favore della collettività

8.1 E' istituito un Fondo per la promozione e realizzazione di iniziative a favore della collettività. Si intendono iniziative anche la realizzazione di opere in favore della collettività nonché eventuale contribuzione ad iniziative di interesse evidentemente pubblico. Sulle modalità di utilizzo del fondo si esprime l'Assemblea.

Art. 9 – Ammissione soci

9.1 L'ammissione dei soci, è deliberata entro 90 giorni dalla data di richiesta.

Art. 10 - Accesso alle detrazioni fiscali

10.1 E' fatto salvo l'accesso al regime di detrazioni fiscale degli impianti secondo la normativa vigente con effetti diretti in capo ai medesimi soggetti.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

- 11.1 I soggetti referenti, oltre a quanto già stabilito ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della delibera 318/2020/R/eel riguardante l'accesso agli impianti per eventuali verifiche e la registrazione degli impianti di produzione di energia elettrica presso Terna.
- 11.2 Il presente Regolamento dovrà essere modificato e integrato sulla base dell'evoluzione dell'iniziativa di Comunità Energetica, nonché della normativa primaria in materia di autoconsumo in forma collettiva applicabile alla medesima iniziativa.